



Titolo

Processo sportivo in genere – legittimazione e interesse a ricorrere – interesse a ricorrere – decisione priva di conseguenze giuridiche apprezzabili - non sussiste – interesse alla soluzione giuridica - insufficienza

Descrizione

L'interesse ad agire, che deve essere concreto e attuale, richiede non soltanto che sia accertata una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice o che la pronuncia sia idonea a spiegare per essa un effetto utile, sicché l'indagine sulla sua esistenza deve essere volta ad accertare se l'istante possa ottenere, attraverso lo strumento processuale, il risultato ripromessosi e deve compiersi con riguardo all'utilità del provvedimento giudiziale richiesto rispetto alla lesione denunciata, potendo lo stesso escludersi allorché la decisione risulti priva di conseguenze giuridicamente apprezzabili in relazione alla situazione giuridica fatta valere in giudizio (così: Cass. Civ. sez. II, 28 luglio 2023, n. 23037). Non è nemmeno sufficiente l'esistenza di un mero interesse alla corretta soluzione di una questione giuridica, essendo necessaria una concreta utilità che derivi alla parte dalla rimozione della sentenza impugnata.

Stagione Sportiva

2023-2024

Numero

n. 61/CFA/2023-2024/B

Presidente

Torsello

Relatore

Giordano

Riferimenti normativi

art. 49 CGS

Provvedimenti

SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0061 CFA del 11 dicembre 2023 (Sig. Salvatore Caiata/F.I.G.C. ed altri)